

Lo prevede il dl con (tra l'altro) il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

Legge fallimentare al restyling

Crediti dilazionati. Estesi gli accordi di ristrutturazione

DI MARCELLO POLLIO

Accordi di ristrutturazione estesi a tutti i creditori (e non solo a quelli finanziari). Più tempo (due anni anziché uno) per il pagamento dei creditori privilegiati. Convenzione di moratoria per dilazione dei crediti, rinuncia ad atti e sospensione di azioni esecutive. Sono solo alcune delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal consiglio dei ministri con l'approvazione, avvenuta giovedì scorso, del decreto legge che, tra l'altro, rinvia al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del dlgs 14/2019 (il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Ccii) e al 2024 i sistemi di allerta.

L'articolo 20 del dl (si veda *ItaliaOggi* di ieri) va a modificare e migliorare, introducendone alcuni nuovi, gli istituti della ristrutturazione della l.f. (si veda tabella). Si tratta in particolare dei nuovi accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, ai sensi dell'art. 182 septies, in base ai quali, in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c., nel caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici è possibile applicare in via obbligatoria gli effetti della proposta del debitore. Ovviamente ciò richiede che siano esistenti alcune condizioni e un serrato procedimento che garantisca il contraddittorio. Prima del dl l'art. 182 septies era applicabi-

le solo ai creditori finanziari, ora a tutti i creditori, purché suddivisi in categorie omogenee.

Viene, poi, introdotta la nuova convenzione di moratoria, ai sensi del nuovo art. 182 octies. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e ha ad oggetto la dilazione delle scadenze dei

crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 cc. La convenzione ha efficacia anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono

essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. La convenzione di moratoria è quasi automatica perché

non ha una fase di omologazione da parte del tribunale essendo semmai decise le sole opposizioni dei creditori.

Con il nuovo art. 182 novies, poi, vengono introdotti gli accordi di ristrutturazione agevolati, ovvero degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis con percentuale di aderenti ridotta alla metà, permessi quando il debitore non richiede misure protettive e presenta ricorso di concordato in bianco ex art. 161, co. 6, l.f. e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, co. 6, l.f. Con l'art. 182 decies, infine, vengono disciplinati gli effetti delle soluzioni alternative al fallimento ai coobbligati e soci illimitatamente responsabili, i cui vantaggi si estendono a questi ultimi nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti.

Le novità e i vantaggi del dl sono moltissimi, tanto che vengono migliorati gli articoli 180, 182 bis e 186 bis l.f. ma soprattutto viene concesso, con le modifiche all'art. 182 quinquies, di evitare di fare incrociare le braccia ai dipendenti non pagati per retribuzioni anteriori al concordato preventivo, giacché ora il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Come cambia la legge fallimentare

Art. 180, co. 4: Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione

Art. 182-bis, co. 4: l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta

Art. 182-bis, co. 8: disciplinato il rinnovo dell'attestazione in caso di modifiche dopo l'omologazione

Art. 182-quinquies, co. 5 e 6: derogate le norme di divieto pagamento per dipendenti e mutui in essere

Art. 182-septies: sostituito e introdotto l'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa

Art. 182-octies: nuova convenzione di moratoria per la dilazione crediti, rinuncia atti o sospensione azioni esecutive

Art. 182-novies: introdotti gli accordi di ristrutturazione agevolati con riduzione alla metà della percentuale di aderenti

Art. 182-decies: disciplinati gli effetti per Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

Art. 186-bis, co. 2, lettera c): pagamento dei creditori privilegiati in due anni anziché uno

Concordato in bianco: esteso il termine al 31 dicembre 2022 per la conversione in piani di risanamento

Concessione termini nel concordato in bianco: esteso il termine sino a 120 giorni anche quando pende dichiarazione di fallimento, prorogabile di 60 giorni.

Improcedibilità dei ricorsi: per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento fino al 31 dicembre 2021 se il debitore ha già presentato domanda di concordato preventivo

Divieto alla nuova negoziazione della crisi: in caso di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, in corso di omologazione

IL DECRETO LEGISLATIVO DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/343

Informazioni sui processi penali soltanto se necessarie

Divieto alle autorità di indicare come colpevoli indagati e imputati fino a sentenza irrevocabile

DI GIOVANNI GALLI

La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Divieto alle autorità di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a sentenza irrevocabile. Regole ad hoc per la comunicazione sui processi in corso: è il procuratore della Repubblica ad autorizzare la polizia giudiziaria. Lo prevede lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in attuazione della legge di cui all'articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53, approvato in via preliminare il 5 agosto. I tempi per provvedere scadono l'8 agosto. Il dlgs arriva dopo l'approvazione, nella legge di delegazione europea, di un emendamento a firma di Enrico Costa (Azione) sul recepimento della direttiva. Ora dovrà essere inviato alle commissioni parlamentari competenti.

Entrando nei contenuti, durante la celebrazione delle udienze, si richiederà una valutazione, caso per caso, della necessità di ricorrere all'uso delle manette e della presenza di imputati all'interno delle gabbie. Rispetto alla diffusione di informazioni su indagini in corso, in recepimento di prassi già adottate da più uffici giudiziari, il procuratore capo potrà ricorrere a comunicazione stampa e, per casi di particolare rilevanza, a conferenze stampa. È fatto divieto assegnare alle operazioni giudiziarie titoli lesivi della presunzione di innocenza. vieta nello specifico «alle autorità pubbliche di indicare pubblica-

mente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile». In caso di violazione, «ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa». Se la richiesta è fondata, si procede non oltre quarantotto ore alla rettifica, rendendola pubblica «con le medesime modalità della dichiarazione oppure con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione». L'articolo 3 del dlgs prevede inoltre che «la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase

in cui il procedimento pende e ad assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile». Nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento. Si limita anche la possibilità per i pm di pubblicare singoli atti o parti di essi ai soli casi in cui sia «strettamente» necessario. Infine, viene garantito sempre il diritto dell'imputato e del difensore a consultarsi riservatamente anche quando l'imputato in udienza sia sottoposto a particolari «cautele» per evitare il pericolo di fuga.

© Riproduzione riservata